

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 49 (1977)
Heft: 3

Artikel: I regolamenti di disciplina nel mondo : Germania Federale
Autor: Donati, Franco
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-246396>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 06.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

I regolamenti di disciplina nel mondo

gen Franco DONATI

(«Jugoslavia», il quinto articolo di questa serie è apparso su RMSI 2/1977 a pag. 113)

Germania Federale


Per comprendere i motivi e il senso del sistema disciplinare che stiamo per prendere in esame, occorre considerare che esso non fa parte della legislazione dell'intera etnia tedesca identificabile, grosso modo, nella Germania della prima guerra mondiale, ma di un corpo di leggi proprio della sola regione occidentale della vecchia Germania. Alla sua elaborazione non ha quindi contribuito, in particolare, la Prussia, culla e depositaria della tradizione militare e autoritaria della Germania moderna e, di questa, indiscusso Stato-guida fin dal trattato di Vienna dell'ottobre 1866.

Se si considera che, già con l'occupazione napoleonica, i vari Stati germanici reagirono ciascuno in modo diverso all'imposizione del cosiddetto «Code Napoléon» (assimilando o resistendo all'idea francese anche dopo la Restaurazione, quasi in funzione del meridiano più o meno prossimo a quello del confine con la Francia, fino a quando, nel 1879, venne promulgato il codice di procedura civile tedesco), risulta chiaro che sui criteri posti a base della nuova legislazione post-bellica hanno operato, accanto all'indubbia influenza dell'occupazione alleata, anche le spinte endogene, da lungo tempo represse, delle tradizioni e dei sentimenti dei popoli componenti la nuova Repubblica Federale.

I sentimenti, figli dell'inconscio, hanno talvolta radici molto lontane, e perciò, senza voler dare troppo peso al paragone che sto per fare, viene ad esempio alla mente un accostamento fra la regola del nuovo codice disciplinare tedesco, che devolve a un magistrato l'autorità di decidere l'applicazione delle più gravi misure disciplinari, a partire dagli «arresti» da infliggere al semplice soldato, ed una norma dell'antico popolo germanico ove, al posto del magistrato, ministro di una giustizia superiore, è posto il sacerdote, ministro della giustizia divina. Scrive in proposito Tacito: «... a nessuno, fuorché ai sacerdoti, è permesso percuotere qualcuno; cosa che i sacerdoti fanno, non come se punissero in obbedienza a un ordine del generale, ma come se avessero ricevuto un comando da quello stesso Dio che essi credono presente alla battaglia».

GENERALITA' SULLE FORZE ARMATE TEDESCHE

Nell'agosto-settembre 1945 alcune delle grandi città tedesche presentavano, in talune zone, il drammatico spettacolo di vaste distese di



macerie in cui i muri più alti non superavano l'altezza di un uomo. Ma fra quelle macerie erano stati tracciati dei passaggi in corrispondenza delle vecchie strade, e sui lati erano stati alzati qua e là paletti di legno con dei cartelli all'incirca di questo tenore: «via tale, numero tale, famiglia...: per notizie rivolgersi a... nel paese di... in via... numero...», o indicazioni analoghe. Forse è stato il primo atto della ricostruzione; di un'ordinata ricostruzione a partire da zero.

Gli uomini che oggi hanno trent'anni, videro la luce in quel mondo.

Quattro anni dopo l'«anno zero», il 23 maggio 1949, la Germania Ovest si dette una sorta di Costituzione, la «*Grundgesetz*» (GG) o «*Legge fondamentale*», che stabilisce fra l'altro: «la dignità degli uomini è intangibile; rispettarla e difenderla è dovere di tutti i poteri statali...»; e più oltre: «Nessuno può essere costretto al servizio militare armato, contro la propria coscienza...».

La Grundgesetz stabilisce anche che le privazioni della libertà possono risultare soltanto da decisioni di un magistrato.

Vedremo poi che questi principi, sviluppati a fondo nelle loro logiche implicazioni, hanno condizionato in modo determinante la legislazione militare, limitando i poteri punitivi dei superiori, legalizzando l'obiezione di coscienza, trasformando in una vera e propria azione giudiziaria la semplice punizione di arresti.

Nel maggio del 1955 la Germania Federale entrava a far parte della NATO, e nel novembre dello stesso anno venivano nominati i primi 101 militari della Bundeswehr, il nuovo esercito tedesco: il primo esercito basato sulla leva che la Germania abbia avuto con un regime parlamentare, poiché la Repubblica di Weimar ebbe un esercito di soli volontari. Anche questo fatto, obbligando a «costruire» fuori da ogni schema di precedenti esperienze, ha contribuito a dare carattere di novità (aperta a ogni idea, anche avanzata, suggerita dalle trasformazioni sociali e ambientali in atto) al regime disciplinare della Bundeswehr.

Se la Bundeswehr è nata nel 1955, è bene ricordare che già nel 1952 un nutrito gruppo di ufficiali della disciolta Wehrmacht, riassunti in servizio dallo Stato con una formula convenzionale, partecipava a Parigi ai lavori del Comitato Provvisorio Militare per la costituenda Comunità Europea di Difesa, in piena parità coi rappresentanti delle altre cinque Nazioni. Né vi erano difficoltà per le divise, poiché tutti in-

dossavano l'abito civile. Già allora era dunque iniziata la scelta e la preparazione dottrinale dei Quadri della nascita Bundeswehr.

Nella bundeswehr la ferma è stata inizialmente di 18 mesi per tutte e tre le Forze Armate, ridotta poi a 15 a partire dal 1. gennaio 1972.

Un problema forse storicamente non nuovo, ma che nella Germania degli anni '50 aveva raggiunto dimensioni esasperate, consisteva nella necessità di restituire un equilibrio psicologico ai giovani che si presentavano ai centri di reclutamento, ancora traumatizzati dal passaggio violento dall'esaltato clima del periodo nazista alle condizioni del nuovo equilibrio democratico, dopo le disastrose esperienze del crollo politico ed economico del Paese, le imponenti distruzioni, l'afflusso di milioni e milioni di profughi dalle regioni orientali occupate, portatori di miseria e disperazione.

Anche questo problema venne scientificamente analizzato nelle sue componenti — cause ed effetti sugli individui — e vennero escogitati i rimedi. In parte questi consistettero in particolari norme disciplinari, ed in parte nell'istituzione della Scuola dell'«Innere Führung» (letteralmente «condotta interiore», ovvero spirituale), in contrapposto alla «Aussere Führung» o «condotta esteriore» (comprensiva di tutta l'attività addestrativa e organizzativa), Scuola dove si svolgevano (e si svolgono tuttora) corsi per sottufficiali ed ufficiali (compresi i generali) per far loro conseguire un'appropriata unità di indirizzo nell'educazione morale e nel trattamento dei militari dipendenti, nel rispetto della loro personalità e dei loro diritti democratici di «cittadini soldati», senza perdere di vista la necessità di creare, in collaborazione con loro, un moderno, ordinato ed efficiente organismo militare.

Con il completo superamento della crisi economica ed il raggiungimento di una condizione di grande prestigio industriale, finanziario e politico da parte della Germania Federale, ma soprattutto con la ricostruzione delle Forze Armate, oggi potentemente armate (e si pensi al carro Leopard, di concezione e costruzione tedesca), bene addestrate e dotate dei materiali più moderni, anche le condizioni spirituali delle giovani reclute sono ben diverse da quelle di venticinque anni fa; ed anche la Scuola della «Innere Führung» ha modificato in conseguenza i suoi programmi, senza tuttavia perdere d'importanza, tanto che sembra si siano ispirati alle sue esperienze anche i francesi nello stabilire i criteri di base della loro attuale regolamentazione militare.

Altre novità caratteristiche della Bundeswehr sono rappresentate dal «Wehrbeauftragter» del Bundestag («Delegato del Parlamento per le cose militari»), sorta di ispettore permanente; dalla legalizzazione della *attività sindacale* della Bundeswehr (regolata da una circolare ministeriale del 1. agosto 1966); dalla concessione ai militari di ogni grado di partecipare, nei limiti segnati da chiare regole, all'*attività politica*, attiva e passiva, del Paese; dall'istituzione di «*fiduciari*» per le varie categorie di militari (truppa, sottufficiali, ufficiali) in seno alle singole unità; dall'istituzione di procedure disciplinari quasi rivoluzionarie e di organismi deliberanti nel campo disciplinare militare, presieduti da magistrati, quali i «*Tribunali di servizio*» ed i «*Senati militari*»; da un radicale rivoluzionamento dell'istituto del reclamo, favorito e, talvolta, quasi consigliato.

Fra le novità, rispetto alla Wehrmacht, vi è anche la soppressione degli *attendenti*; ed anche novità di rilievo è da considerare (in applicazione del principio che il soldato conserva tutti i diritti del comune cittadino quando questi non contrastino con le effettive esigenze del servizio) il diritto riconosciuto al militare, anche di leva, di indossare l'abito civile già in caserma, non appena libero dal servizio.

Tutti questi argomenti verranno singolarmente ripresi, esaminando i punti salienti della regolamentazione.

GENERALITA' SUL DIRITTO DISCIPLINARE NELLA BUNDESWEHR

Nella Bundeswehr non esiste una giurisdizione militare, ma nel corpo delle leggi dello Stato, emanate dal Parlamento, vi sono parti che regolano le questioni giuridico-disciplinari riguardanti il personale delle Forze Armate.

Si tratta di una distinzione non semplicemente formale, ma che tocca l'essenza del sistema, dando corpo al concetto base del «cittadino in uniforme».

In particolare, la materia delle *ricompense* (definite dalla legge «riconoscimenti formali»), delle «*punizioni semplici*» (equivalenti alle «punizioni disciplinari») di competenza dei superiori disciplinari, e delle «*sanzioni disciplinari giudiziarie*», di competenza dei giudici civili (equivalenti alle «sanzioni di Stato»), è trattata nel «*Wehrdiszipli-*

narordnung» (WDO), ossia «Regolamento di Disciplina militare», che costituisce un vero codice di procedura per l'attribuzione di ricompense e punizioni.

Le pene per reati sono devolute alla competenza del giudice civile, in conformità al «*Wehrstrafgesetz*» (WSt.G), ossia «*Legge Penale Militare*», che esula però dai limiti del nostro argomento.

La «*Soldatengesetz*» (SG) o «*Legge del soldato*» stabilisce i diritti e i doveri del soldato, nei principi e nei particolari, ed è pertanto complementare del «WDO», benché non stabilisca alcun rapporto fra mancanze ai doveri e punizioni comminabili.

Complementare del «WDO» è infine anche il «*Wehrbeschwerdeordnung*» (WBO), o «*Regolamento del reclamo militare*».

Si può notare che questo sistema introduce in campo militare il concetto politico della separazione dei poteri: quello esecutivo, con relativa facoltà di emanare ordini, rimasto di competenza dei Quadri militari, e quello di giudicare e punire, passato, sostanzialmente e di diritto, alla magistratura ordinaria.

Sul piano formale, poi, il WDO reca l'impronta del giurista che si preoccupa più di essere esatto, di prevedere e prevenire ogni possibile incertezza di interpretazione, di contemplare ogni caso e sottocaso (completando molti articoli con riferimenti ad altri articoli), che di essere semplice ed essenziale. Il testo risulta pertanto complesso, lungo, di interpretazione spesso faticosa anche per il lettore colto; esso risponde certamente alle esigenze del soldato tedesco, amante della precisione e della completezza, ma sarebbe, a mio avviso, ostico alla massima parte dei soldati «latini», che alla gelida visione di una superiore giustizia, preferiscono spesso il discorso semplice, sbrigativo ed umano, anche se un po' vago ed aperto alla possibilità di qualche piccolo abuso. Occorre tuttavia riconoscere che il «gelido legislatore» si è molto preoccupato di salvaguardare in ogni modo la dignità e i diritti del soldato, stabilendo perfino che: nell'infliggere una sanzione, deve essere rispettato il sentimento dell'onore del soldato che viene punito (WDO, art. 33/2); una punizione viene annullata se risulta che il soldato non sia stato prima ascoltato per discolarsi, o non abbia ricevuto la prescritta copia della motivazione, con annessa informazione scritta delle possibilità e modalità di reclamo (reclamo che sospende la punizione se presentato entro un dato termine) (WDO, art. 38/1 e 42); al

soldato punito di arresti, qualora si riconosca che tale punizione non sia giustificata, spetta un determinato indennizzo in denaro per ogni giorno di arresti scontati (WDO, art. 50); un superiore, personalmente leso dalla mancanza di un inferiore, è dispensato dalla potestà di punirlo per tale fatto (WDO, art. 26/2), e via dicendo.

Dal citato principio del «cittadino in uniforme» (essendo tutti i cittadini, in via di principio, uguali fra loro davanti alla legge), è derivata l'unicità del sistema delle ricompense e di quello delle punizioni per qualunque grado, anche se in pratica, per ovvie considerazioni di opportunità, i locali degli arresti per gli ufficiali non si trovano in caserma ma in altra località.

Un'altra considerazione da fare è che le citate leggi disciplinari sono comuni alle tre Forze Armate, di ciascuna delle quali contemplan anche le esigenze particolari, e non esistono pertanto testi integrativi specifici, né per la Marina, né per l'Aeronautica.

Non essendovi inoltre, nella Bundeswehr, un corpo di ausiliarie, non si pone il problema disciplinare del personale femminile.

CONTENUTO DELLA NORMATIVA DISCIPLINARE

Gerarchia

Nella Bundeswehr *l'autorità*, sia per dare ordini che per punire, è *prerogativa della funzione* piuttosto che del grado. La gerarchia dei gradi costituisce la base necessaria, sia per l'assegnazione degli incarichi sia per i rapporti reciproci fra militari al di fuori del campo operativo; altrimenti un superiore è di massima autorizzato ad impartire ordini soltanto ai propri dipendenti diretti (salvo casi di emergenza previsti dalla regolamentazione), e possibilmente evitando di saltare gradini se non per causa di temporanea necessità. Si distingue perciò il «*superiore gerarchico*», ossia chi ha un grado superiore, dal «*superiore disciplinare*», cioè il militare che, per la sua funzione, è autorizzato ad impartire ordini ai propri dipendenti, anche se di grado uguale o superiore.

Un'attenuazione di questa compartimentazione disciplinare è stata apportata da un decreto legge del 6 agosto 1960, il quale stabilisce che

«nell'interno di aree militari recintate, militari di grado superiore possono impartire ordini, in servizio e fuori servizio, a militari di grado inferiore».

Tale norma, la cui stesura «è stata preceduta da un lungo e serio lavoro preparatorio condotto sia nell'ambito militare che in quello giuridico e politico» sulla base delle esperienze acquisite presso le truppe, rappresenta un primo notevole passo verso la *rivalutazione*, non solo del grado come titolo, ma del principio generalizzato dell'*autorità*, dell'*importanza del livello gerarchico*, e della *unitarietà* dell'organismo militare.

La precisazione, per ogni possibile caso, della posizione di «superiore» e dei diritti che gli competono è contenuta in un apposito regolamento, il «*Vorgesetztenverordnung*» (VV) o «*legge di base dei superiori*».

«*Innere Führung*»

Abbiamo già accennato alla grande importanza attribuita nella Bundeswehr alla *preparazione spirituale* dei soldati. La dizione «*Innere Führung*», che la designa, ha acquistato col tempo un suo significato che trascende quello originale ampliandolo e precisandolo. Vi è anche una pubblicazione ufficiale di quasi trecento pagine, la ZDv. 10/1 dell'agosto 1972: «*Hilfen für die Innere Führung*», cioè «*Ausili per una preparazione interiore*», che fornisce indirizzi per lo sfruttamento pratico delle esperienze finora realizzate in materia.

La «*Innere Führung*» sembra ispirarsi alla massima di Moltke: «*Indubbiamente l'ubbidienza è il principio, ma l'uomo sta al di sopra del principio*».

Oggetto della «IF» sono: l'educazione del soldato al senso di responsabilità, alla sincerità, ecc., la sua preparazione alla guerra psicologica attiva e passiva, la sua «vaccinazione» morale contro le ideologie politiche estremiste, in contrasto con la Costituzione tedesca. A questo fine gli vengono spiegati i principi teorici di tali ideologie, le insidie che nascondono, i metodi e le falsità della propaganda avversaria.

Anche l'istituzione dell'«*ora di libero colloquio col Comandante*», specialmente su argomenti privati, serve a scaricare molte tensioni ed a creare un utile rapporto umano.

La preparazione alla difesa psicologica, svolta con impegno realistico,

comprende esercitazioni teorico-pratiche, con l'esame, ad esempio, del caso concreto di un reparto a cui, mentre si reca in linea, giunge una notizia allarmante ma credibile. Si tratta di saperla analizzare, scoprirne l'eventuale falsità con le indagini possibili al momento, stabilire se lasciarla diffondere, prendere le altre decisioni necessarie.

Anche i mezzi per intaccare il morale vengono studiati e sperimentati in esercitazioni.

E' ovvio poi che la «IF» comprenda anche tutti quei provvedimenti da noi definiti del «Benessere», come le facilitazioni per l'organizzazione di spettacoli fra militari, la coltivazione di hobbies e di sports, la proiezione di films, l'assistenza culturale mediante giornali, biblioteche, conferenze.

Favorevoli ripercussioni sul piano morale si calcola anche che abbiano quei provvedimenti che la Bundeswehr ha adottato o intende adottare per eliminare tutti quei servizi che impegnano i militari in funzioni che li tengono lontani dal vero addestramento per cui sono stati chiamati alle armi. E' stata infatti eliminata la carica di attendente, si tende a ridurre allo strettissimo necessario i servizi di guarnigione, a ridurre o eliminare molti corpi di musicanti, ecc. Anche le parate sono state soppresse e l'ordine chiuso ridotto al minimo. La disciplina punta più sulla parte funzionale e molto meno su quella formale, ed i soldati delle nuove leve se ne dimostrano soddisfatti. Fra gli argomenti sviluppati presso la «Scuola dell'Innere Führung» vi è l'«indagine sulle opinioni fra i soldati», così come vi è l'«indagine sui riflessi di leggi e disposizioni sul morale delle truppe».

Doveri e diritti dei militari

Il giuramento con cui il soldato tedesco si impegna a servire con fedeltà il proprio Paese è molto sobrio e sintetico: «Giuro di servire fedelmente la Repubblica Federale di Germania e di difendere valorosamente il diritto e la libertà del popolo tedesco, con l'aiuto di Dio».

Il giuramento dei militari di leva viene prestato collettivamente e solo a voce, ed ha valore di impegno solenne. Diversamente è considerato il giuramento, prestato individualmente e sottoscritto, dei militari di carriera o comunque a lunga ferma.

Dal giuramento discende naturalmente l'impegno ad osservare i vari doveri della vita militare, ed in primo luogo l'*ubbidienza*, senza pregiudizio del già ricordato principio base che: «il soldato è un cittadino in uniforme il quale non può e non deve estraniarsi dalla vita pubblica».

Vi sono però doveri militari che impegnano anche nei riguardi della vita pubblica, come, ad esempio: «Il soldato deve riconoscere il libero ordine democratico nello spirito della Costituzione e garantirne il mantenimento col suo comportamento generale».

La precisazione dei doveri è contenuta nella citata «*legge del soldato*» (SG) che pone fra l'altro un limite all'obbligo dell'ubbidienza: «.. Non costituisce atto di insubordinazione il non eseguire un ordine che leda la dignità dell'individuo o che sia stato impartito per motivi non attinenti al servizio (...)». «Un ordine non deve essere eseguito qualora esso comporti un reato o un'infrazione. Se l'inferiore tuttavia esegue tale ordine, egli diventa colpevole soltanto se riconosce — o se risulta chiaramente dalle circostanze a lui note — che con ciò viene commesso un reato o un'infrazione».

Taluni doveri sorgono come limitazioni di diritti. Il soldato, ad esempio, conserva il diritto concessogli dalla «*legge fondamentale*» (GG) di coltivare ed esternare in privato le proprie opinioni politiche, e perfino di presentarsi alle elezioni come candidato di un'organizzazione o di un partito, acquistando così diritto anche ad alcune facilitazioni (permessi, ecc.); ma all'*interno di aree militari non deve fare propaganda* per un qualsivoglia partito politico. Inoltre il militare non deve indossare l'uniforme assistendo a *manifestazioni politiche*. Egli poi non deve, valendosi della sua qualità di superiore, influire sull'orientamento politico dei propri dipendenti.

Nei limiti dell'impegno per l'ordine democratico («SG» paragr. 8), del dovere di cameratismo («SG» paragr. 12), della discrezione («SG» paragr. 14), della riservatezza nell'attività politica («SG» paragr. 15), della disciplina e del comportamento dignitoso («SG» paragr. 17/1 e 2), il militare ha libertà di parola e di riunione («GG» art. 8) e può tenere conferenze o collaborare a giornali o riviste senza chiedere preventiva autorizzazione.

Fra i diritti, ne enumeriamo rapidamente alcuni che caratterizzano il clima di liberalità che regna nella Bundeswehr.

— *L'abito civile* può essere conservato da ogni militare, reclute comprese, in caserma, e indossato durante tutto il tempo libero, decida o no il soldato di recarsi in libera uscita.

— *Il matrimonio* dei militari è libero per qualunque grado e posizione, ossia non vi sono condizionamenti giuridici. La sposa, però, almeno per il personale di carriera, non dovrebbe provenire da una famiglia asociale o da ambiente estremista; in effetti il matrimonio con una donna ritenuta non adatta come moglie di chi ha funzioni di comando può avere conseguenze negative, anche molto serie, sulla carriera degli ufficiali e dei sottufficiali. Doveri e diritti di un militare di leva non vengono modificati dal matrimonio.

— *Nei rapporti reciproci* fra militari, è d'obbligo l'uso esclusivo del «Lei» (in tedesco, per l'esattezza, il «Loro») per tutti i gradi.

D'altra parte vi è piena parità morale tra ufficiali e soldati, ed anche le *mense* sono comuni.

— Il militare in divisa fuori caserma ha l'obbligo del *saluto* verso i suoi superiori diretti, nonché verso tutti i Generali e Ammiragli in divisa, anche di Eserciti alleati, ma è suo diritto che il saluto gli venga ricambiato.

— I soldati possono recarsi in *libera uscita* alla fine del servizio giornaliero, fissato per iscritto in ogni compagnia (normalmente fra le ore 17 e le 18). La *ritirata*, per i soldati di truppa, è fissata di norma per le 23, ma durante i primi tre mesi dell'addestramento può essere anticipata alle 22.

I sergenti hanno libera uscita fino alla sveglia del mattino, ed i marescialli e gli ufficiali fino all'inizio del servizio. Il «*fine-settimana*» inizia normalmente il venerdì pomeriggio e termina alle ore 01.00 del lunedì.

Per la libera uscita non vi sono limiti territoriali («limiti di Presidio») da rispettare; questi valgono solo per i militari in servizio di pronto impiego (per garantire la immediata funzionalità del reparto in caso di emergenza, come catastrofi, ecc.).

— Il militare può portare la *barba* purché curata e di dimensioni non eccessive: la *lunghezza dei capelli* deve essere tale da non raggiungere il collo della camicia e lasciare libere *fronte* ed *orecchie* (circolare del Capo di SMD del 1972).

— Ufficiali e sottufficiali, che hanno in dotazione la *pistola*, possono circolare armati soltanto per motivi di servizio.

— Un diritto di grande rilevanza, anche se esula dal campo strettamente disciplinare (riguardando anzi chi la disciplina rifiuta) è quello dell'«*obiezione di coscienza*», riconosciuto, come già è stato detto, dalla «legge fondamentale» («GG», parte I, art. 4/3) e regolato dalla «*Wehrpflichtgesetz*» («*legge sul servizio di leva*»), parte III, paragr. 25-27, la quale tratta anche del «*servizio sostitutivo*».

Merita di essere chiarito che, in caso di guerra, il «*servizio sostitutivo*» («servizio senza armi») esenta il soldato dal combattimento e quindi da ogni forma di addestramento all'uso delle armi.

Circa la diffusione dell'obiezione di coscienza, possono offrire interesse i seguenti dati statistici.

Su una popolazione di circa 60 milioni di abitanti, le domande di dispensa dal servizio per «*obiezione di coscienza*» sono state:

= nel 1973, n. 35.192 di cui 3.100 di soldati già in servizio di leva o in attesa di chiamata;

= nel 1974, n. 34.150 di cui 2.684 di soldati già in servizio o in attesa di chiamata.

Di queste domande, nel 1974, il 61,7 per cento è stato di *studenti delle scuole medie superiori*, con un incremento del 5,2 per cento rispetto all'anno precedente.

Circa le motivazioni, il 58,6 per cento erano di *ordine etico o religioso*; le rimanenti erano relative soprattutto a idee politiche e in minima parte a situazioni particolari.

— Si è fatto cenno al diritto generico dei militari di svolgere un'*attività politica*, purché non contrasti coi doveri militari. Resta da aggiungere che i comandanti di unità a livello compagnia devono: istruire i dipendenti sul significato e sui fondamenti delle elezioni e sulla possibilità di votare per lettera; fornire loro i necessari mezzi di informazione (stampa, radio, televisione); fornire tutte le spiegazioni necessarie alla formazione di una concezione politica, evitando ogni posizione di parte.

— *L'attività sindacale* nell'ambito della Bundeswehr è regolata da una circolare del Ministero della Difesa dell'agosto 1966, la quale stabilisce che, a norma della «legge fondamentale» (alias «Costituzione»), «il soldato, come ogni altro cittadino, ha il diritto di costituire associazioni

professionali e di specialità, per la protezione e il progresso delle condizioni di lavoro ed economiche, di appartenere a tali associazioni e di svolgere le attività conseguenti. Ciò vale anche per le associazioni e le attività sindacali», naturalmente nel quadro e nei limiti dei doveri stabiliti per legge per i militari e di eventuali particolari esigenze del servizio.

Non vi è però diritto alcuno di impiegare per tali attività gli immobili delle infrastrutture militari, immobili costruiti per altri scopi, salvo eccezioni di competenza del Ministero della Difesa.

Su tali premesse è stata costituita l'Associazione Sindacale Tedesca della Bundeswehr «DBwV» (Deutscher Bundeswehr - Verband) che si propone statutariamente: *a)* la tutela della difesa della dignità umana del singolo; *b)* l'uguaglianza di tutti davanti alla legge; *c)* la neutralità politica e confessionale; *d)* il rifiuto del ricorso alla forza per l'attuazione degli scopi sociali; *e)* la nessuna intromissione nelle questioni di servizio.

Invece che alla «DBwV», i militari possono appartenere al concorrente sindacato «OTV» (della Pubblica Amministrazione, Trasporto e Traffico) presso cui, però, i delegati militari possono svolgere solo un'azione consultiva.

Fra le richieste avanzate dalla «DBwV» vi sono state: l'istituzione di una «indennità vacanze» annuale, per i militari a lunga ferma, da soldato a tenente; il pagamento della 13.ma mensilità anche per i militari di leva; l'istituzione d'una «indennità bunker» per il personale che presta servizio in impianti sotterranei; l'adozione della divisa estiva; l'adozione per i Quadri di una divisa da società; ecc.

— Per quanto riguarda i particolari doveri del combattente in guerra, la relativa regolamentazione si attiene alle *Convenzioni Internazionali* in merito (4 «Convenzioni di Ginevra» del 12 agosto 1949 e «Regolamento per la guerra terrestre» dell'Aja del 18 ottobre 1907) a cui la Germania Federale ha aderito, e che sono riportate nel «*Zentrale Dienstvorschrift*» (ZDv.), ossia «Regolamento Centrale». Vi sono fra l'altro comprese le norme sul comportamento che debbono tenere i soldati caduti prigionieri, quelle sul trattamento dei prigionieri di guerra, quelle per il riconoscimento della qualifica di partigiano, quelle sul divieto di prendere ostaggi, ecc.

Ricompense militari

La materia delle «*ricompense*», o «*riconoscimenti formali*» nella dizione tedesca, è trattata, come già detto, nel «Wehrdisziplinarordnung» (WDO), che corrisponde a un Regolamento di Disciplina Militare, insieme con quella delle «punizioni semplici», delle «punizioni disciplinari giuridiche» e dei «reclami».

Ai «*riconoscimenti formali*» sono dedicati solo 4 brevi articoli (3-6) sui 141 di cui si compone il regolamento.

Essi possono consistere in: *a)* menzione nell'ordine di servizio della compagnia o nell'ordine del giorno; *b)* menzione nel «Foglio Ministeriale» della Difesa. Alla menzione può essere aggiunta la concessione di una licenza premio.

I «*riconoscimenti formali*» possono essere revocati qualora in seguito si accerti che non erano meritati. In tale caso, l'eventuale licenza premio già fruita viene computata come ordinaria.

Questa sorta di «austerità» in fatto di ricompense, si spiega, a mio avviso, ove si tenga presente che:

— la *educazione spirituale*, perseguita col sistema dell'«Innere Führung», dovrebbe creare la molla interna capace di sostituire vantaggiosamente ogni tipo di ricompensa esteriore, come già ebbe a scrivere lo storiografo militare tedesco Carlo Demeter parlando dell'ufficiale prussiano - tipo di fine secolo XIX: «Una lode o una onorificenza lo lusingano ma non aumentano il suo valore, né davanti ai propri occhi, né davanti a quelli dei suoi compagni. *L'ufficiale ancora oggi non può fare che il suo dovere*. Se Zieten e Ferdinando von Braunschweig durante la guerra dei sette anni non vollero proporre nessuno dei loro ufficiali per una decorazione, il loro pensiero era soltanto questo: l'ufficiale non può fare che il suo dovere, il resto è una grazia!»;

— oggi, in regime democratico, la Germania cerca appunto di diffondere ad ogni livello militare la *coscienza del dovere individuale*, già patrimonio della casta degli ufficiali prussiani.

Se il «WDO» non prevede alcuna ricompensa o distinzione particolare per atti di valore in pace o in guerra, agli appartenenti alla Bundeswehr, come a tutti gli altri cittadini, possono però essere conferite dal Presidente della Repubblica Federale le seguenti onorificenze dell'Or-

dine al Merito: Gran Croce; Gran Croce di II classe; Grand'Ufficiale; Commendatore; Ufficiale; Cavaliere; Medaglia.

Le vecchie decorazioni della prima e seconda guerra mondiale possono essere portate solo da chi è stato decorato in quel periodo. Le decorazioni del periodo del 3. Reich sono però ammesse soltanto prive della svastica.

Punizioni

Le «*punizioni disciplinari semplici*» sono (WDO, art. 18): rimprovero; rimprovero solenne; riduzione degli assegni (paga o stipendio), ovvero della pensione; consegna (o consegna aggravata) da 1 a 30 giorni.

Circa la «*pena pecuniaria*», c'è da osservare che la misura della detenzione, fissata discrezionalmente da chi ha inflitto la punizione, non può superare l'importo degli assegni percepiti mensilmente; devono comunque essere lasciati al militare i mezzi per il mantenimento suo e della famiglia.

La «*consegna*» può essere inflitta soltanto ai militari che abitano in alloggi comuni (ossia in camerate); ne sono quindi automaticamente esclusi i marescialli e gli ufficiali.

L'*aggravamento* della consegna consiste nel divieto di frequentare le sale di ritrovo o di ricevere visite.

Per determinare specie ed entità di una punizione, è stabilito (WDO, art. 34) che si debba tener conto, oltre che della natura ed entità dell'infrazione e delle sue conseguenze, anche dei precedenti del colpevole e delle cause che possono averlo indotto a mancare. Comunque un superiore, prima di infliggere una punizione, deve far trascorrere una notte (notte di riflessione) dal momento in cui è venuto a conoscenza della mancanza. Confermata poi la decisione di applicare una determinata misura disciplinare, egli deve darne comunicazione scritta al colpevole (WDO, art. 33/3), informando questi che la punizione potrà venir sospesa (ad eccezione del rimprovero che è subito operante, e degli arresti se irrogati dal giudice, avendo essi, con ciò, acquistato contenuto giuridico) se egli terrà buona condotta, ed informandolo circa le possibilità, le modalità e i limiti di tempo per avanzare un eventuale reclamo.

Il *potere di punire*, come già detto, è prerogativa dei superiori disciplinari (ovvero superiori diretti) nella seguente misura:

— Il comandante di reggimento (o funzione equivalente, ed ogni suo superiore in linea disciplinare, fino al Ministro) può infliggere tutte le punizioni disciplinari semplici a tutti i suoi dipendenti, salvo gli arresti per cui deve inoltrare proposta al giudice;

— Il comandante di battaglione può dare le stesse punizioni; non può inoltrare proposta di arresti per gli ufficiali;

— Il comandante di compagnia può infliggere agli ufficiali il solo rimprovero formale, ed a sottufficiali e truppa tutte le punizioni meno gli arresti.

Sottufficiali e graduati, constatando una mancanza disciplinare, devono fare rapporto al proprio comandante di compagnia, senza alcuna proposta di punizione. Provvederà egli a convocare il colpevole alla presenza del «fiduciario» e ad interrogarlo per accertare i fatti. Deciderà poi, il giorno seguente (la notte porta consiglio!), se e quale punizione applicare.

La figura del «*fiduciario*» (in tedesco «*Vertrauensmann*»), a cui si è ora fatto cenno, è quella di un portavoce dei pari grado e al tempo stesso di un prezioso collaboratore del comandante.

Istituito con funzioni analoghe, sul finire del 1918, nei «corpi franchi» del generale Maercker, il «fiduciario» venne poi introdotto nella Reichswehr della Repubblica di Weimar, ed è stato oggi ripreso dalla Bundeswehr allo scopo di facilitare i rapporti umani fra superiore e inferiore, assicurando il rispetto della personalità.

Compito precipuo del fiduciario è di rappresentare gli eventuali motivi di insoddisfazione dei pari grado per il trattamento ricevuto, con la esclusione di tutto ciò che attiene all'addestramento e all'impiego. Egli viene interpellato anche prima della concessione di un «riconoscimento formale» ad un suo camerata. Deve limitare la sua attività al proprio reparto.

Un'apposita legge detta norme per l'elezione dei «fiduciari».

Essi vengono eletti (uno per ogni categoria — ufficiali, sottufficiali e truppa — più due supplenti) nell'ambito della compagnia per i sottufficiali e la truppa, e nell'ambito del battaglione o dei comandi di unità, per gli ufficiali; restano in carica per un anno.

Il *superiore disciplinare* dispone di grande libertà d'azione e indipen-

denza, nei limiti dei suoi poteri disciplinari; decide sotto la sua personale responsabilità, e non gli può venire ordinato se e come punire. Se egli non ha preso alcun provvedimento circa un'infrazione disciplinare, la sua decisione non può essere modificata da nessun superiore gerarchico, salvo che l'autorità competente ritenga di disporre l'apertura di un procedimento formale (ossia citi il colpevole in giudizio davanti al tribunale). Gli interventi dei superiori gerarchici si esplicano soltanto nel quadro delle norme che regolano il *reclamo*, il *riesame* e la *supervisione*. Comunque, la supervisione da parte del superiore gerarchico di chi ha punito può portare alla revoca di punizioni già inflitte soltanto in ben determinati casi di riscontrate irregolarità procedurali (mancato avviso scritto al punito, mancata interrogazione preventiva, eccesso di potere, ecc.).

La punizione può essere *sospesa* per un dato tempo, e annullata se frattanto il militare ha tenuto buona condotta: una sorta di «*condizionale*», insomma, da concedere una sola volta.

Le punizioni inflitte e scontate vengono comunque cancellate dal registro disciplinare del reparto e dai documenti personali dopo un determinato periodo (un anno per i militari di leva e tre per gli altri). L'assolutezza del valore di questa cancellazione emerge dal seguente stralcio di legge (WDO, art. 13/7): «Trascorso tale periodo, il militare o l'ex militare (...) può dichiarare che contro di lui non è stata presa alcuna misura disciplinare».

La *punizione di arresti* come è intesa oggi nella Germania Federale, cioè su un piano molto prossimo a quello della vera e propria prigionia, acquista una particolare veste di gravità. Il superiore, che intenda applicare questa sanzione, deve limitarsi a rimettere al magistrato la proposta motivata specificando la durata che intenderebbe dare al provvedimento; alla proposta dovrà allegare un estratto dei «riconoscimenti formali» e delle «punizioni» precedentemente applicate al colpevole. Il giudice può o meno aderire alla proposta, motivando la sua decisione solo nel caso di un rigetto o di una diminuzione della durata proposta; egli può anche inoltrare gli atti alle Autorità competenti, proponendo un provvedimento disciplinare giudiziario, quando non vi siano addirittura gli estremi per un processo penale.

Il *magistrato*, a cui ricorre chi punisce di arresti, è il presidente di uno dei cosiddetti «*tribunali di servizio*» (WDO, art. 63 - 72), organi com-

petenti per i procedimenti formali, nonché per le decisioni in prima istanza in materia di reclami e ricorsi contro punizioni disciplinari.

Vi sono «*tribunali di servizio*» presso ciascuna Divisione o Unità corrispondente della Marina e dell'Aeronautica, e presso le Regioni Militari dell'organizzazione territoriale. Sono presieduti da un *magistrato di carriera* e suddivisi in «*camere*», composte ciascuna da un magistrato presidente e da due assessori militari, di cui uno appartenente allo stesso livello gerarchico dell'accusato («assessore - camerata»); l'altro deve essere un ufficiale superiore e di grado più elevato dell'accusato.

Presso la Corte federale di disciplina (competente per tutto il personale della pubblica amministrazione) esistono, poi, sezioni speciali chiamate «*Senati Militari*», competenti a pronunciarsi in materia di diritto disciplinare e a decidere, in ultima istanza, in materia di reclami e ricorsi.

Sono di competenza del ministro della difesa le norme particolari che regolano l'*esecuzione degli arresti disciplinari*, il modo di alloggiare del militare durante gli arresti stessi, l'impiego dei soldati puniti, la concessione o privazione di agevolazioni, i contatti con l'ambiente esterno, ecc. (WDO, art. 49/4).

Gli arresti vengono scontati in appositi locali chiusi, ma prima di entrarvi il punito viene sottoposto ad esame medico per accertare se sia in condizioni fisiche tali da poterli sopportare. D'altra parte i militari agli arresti, anche se semplici soldati, dispongono di letto con materasso, lenzola e coperte.

Il militare punito di arresti può disporre per la lettura solo dei regolamenti militari e della Bibbia, e può o no partecipare al servizio a seconda delle decisioni del superiore disciplinare; tale scelta crea una scala di gravità della punizione.

Il militare, nei cui riguardi siano stati annullati gli arresti già scontati, ha diritto a un indennizzo o in forma di licenza (tanti giorni quanti sono quelli degli arresti subiti), o se impossibile, in denaro (10 marchi per giorno).

Per semplice conoscenza (poiché si tratta in effetti di provvedimenti di Stato), si elencano ora le punizioni disciplinari-giudiziarie: *a)* Riduzione degli assegni; *b)* Esclusione dalla promozione; *c)* Retrocessione

dal grado; *d*) Allontanamento dal servizio; *e*) Riduzione degli assegni di pensione; *f*) Privazione degli assegni di pensione.

E' da notare che nella Bundeswehr non esistono i «reparti speciali», alias «compagnie di disciplina».

Reclami

La complessa normativa riguardante il reclamo è trattata da più regolamenti. Per quanto può interessarci, notiamo che il reclamo sospende l'esecuzione del provvedimento, che la decisione sul reclamo non può condurre ad un aggravamento della punizione, e, infine, che un militare non può venire punito per un reclamo indirizzato ai propri superiori od anche al «Wehrbeauftragter».

Il «*Wehrbeauftragter*» del Bundestag o «Delegato del Parlamento per le cose militari» è un alto funzionario previsto dalla «Legge fondamentale» (GG, art. 45/b), che viene nominato appunto dal Parlamento (Bundestag) per la tutela dei diritti fondamentali dei soldati, con funzioni di controllo in seno alle Forze Armate. Ha il diritto di visitare tutti i reparti ed uffici della Bundeswehr anche senza preavviso. Tutti i soldati hanno il diritto di rivolgersi direttamente a lui senza rispettare la linea gerarchica.

Naturalmente la grande facilità di avanzare reclami, anche futili e infondati, sta creando inconvenienti e appesantimenti per chi ha la responsabilità del comando. Vi sono casi, ad esempio, di soldati che durante un anno hanno presentato varie decine di reclami sulle inezie più disparate, ed i loro superiori hanno sempre dovuto adempiere l'obbligo di fornir loro risposta scritta.

BANDIERA

Chiudiamo questa scorsa degli elementi più nuovi e caratteristici del sistema disciplinare della Bundeswehr con un cenno sulle bandiere militari.

Ogni reparto a livello battaglione ha la sua bandiera che è la bandiera della Repubblica Federale di Germania, di forma quadrata e con l'aquila federale. Attaccato alla bandiera è un nastro con la denominazione dell'unità.

CONCLUSIONE

Sarebbe azzardato da parte di chiunque esprimere un giudizio assoluto sulla bontà delle istituzioni disciplinari militari della Germania Federale. Il popolo tedesco ha doti di serietà, di spirito organizzativo, di costanza e di carattere, assai diverse da quelle dei popoli latini, e gli si possono concedere, senza che se ne abusi eccessivamente, certe libertà che potrebbero rivelarsi altrove pericolosi elementi di dissoluzione.

D'altra parte la vera educazione spirituale del soldato tedesco (come di qualunque soldato, a dire il vero) si forma e si sviluppa sui terreni di addestramento, nell'impegno continuo ad una seria ed approfondita preparazione militare, nell'abbondanza di mezzi moderni e potenti, in seno ad un organismo a cui si sente orgoglioso di appartenere.

Gen. Francesco Donati

Da "Rivista Militare" Novembre-Dicembre 1975